

Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

del 12 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

ordina:

Sezione 1: Competenze

Art. 1 Consigliere federale competente
(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)

¹ Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

² La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale.

³ Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute dell'Assemblea plenaria se sono trattati affari di ampia portata politico-finanziaria.

Art. 2 Ufficio federale competente
(art. 14 cpv. 4 LPSU)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Sezione 2: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

Art. 3

¹ Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) il DEFR può autorizzare in via sperimentale l'accesso a determinati cicli di studio delle scuole

RS 414.201

¹ RS 414.20; RU 2014 4103

universitarie professionali con pratica integrata anche in assenza di un'esperienza lavorativa di un anno.

² Tale sperimentazione è limitata nel tempo.

Sezione 3: Riconoscimento di titoli esteri nel settore delle scuole universitarie professionali

Art. 4 Entrata nel merito (art. 70 LPSU)

La SEFRI o terzi confrontano su richiesta un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria professionale svizzera se:

- a. il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
- b. il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.

Art. 5 Professioni regolamentate (art. 70 LPSU)

¹ La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

- a. il livello di formazione è uguale;
- b. la durata della formazione è uguale;
- c. i contenuti della formazione sono paragonabili;
- d. il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.

² Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

³ Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la SEFRI o terzi possono confrontare il titolo estero con un titolo svizzero conformemente alla

legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr) anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato.

⁴ I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.

Art. 6 Professioni non regolamentate

(art. 70 LPSU)

¹ Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.

² Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.

Art. 7 Riconoscimento delle qualifiche professionali croate

(art. 70 LPSU)

¹ Le qualifiche professionali croate conseguite da cittadini dell'UE/AELS che consentono di esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono riconosciute in applicazione della direttiva 2005/36/CE³ nella versione in vigore secondo l'allegato III sezione A numero 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

² Per quanto riguarda il sistema settoriale di riconoscimento delle qualifiche per ostetriche, infermieri responsabili dell'assistenza generale e architetti sono applicabili le disposizioni pertinenti dell'allegato III numero 1 del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'UE⁵ e della direttiva 2013/25/UE⁶.

² RS 412.10

³ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

⁴ RS 0.142.112.681

⁵ Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, versione GU L 112 del 24.4.2012, p. 10.

⁶ Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia, versione GU L 158 del 10.6.2013, p. 368.

Sezione 4: Disposizioni d'esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU

Art. 8 Proroga di disposizioni della legge sull'aiuto alle università e della legge sulle scuole universitarie professionali
(art. 80 LPSU)

Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016:

- a. gli articoli 13–21 e 23 della legge dell'8 ottobre 1999⁷ sull'aiuto alle università (LAU);
- b. gli articoli 18, 19 e 23 della legge del 6 ottobre 1995⁸ sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

Art. 9 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli
(art. 78 cpv. 2 LPSU)

¹ Il DEFR disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali.

² Definisce i titoli delle scuole specializzate superiori di cui al capoverso 1 conferiti secondo il diritto anteriore. In particolare definisce le condizioni e la procedura per la conversione di titoli conferiti secondo il diritto anteriore in titoli di scuola universitaria professionale.

Art. 10 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

¹ La Confederazione riconosce i diplomi di bachelor, master o master di perfezionamento rilasciati da scuole universitarie professionali per corsi di studi:

- a. iniziati prima dell'entrata in vigore della LPSU; e
- b. conclusi entro sei anni dall'entrata in vigore della LPSU.

² Per i diplomi di cui al capoverso 1 le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

- a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]);
- b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]);

⁷ RU 2000 948, 2003 187, 2007 5779, 2012 3655

⁸ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635

- c. «Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]);
- d. «Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]);
- e. «Master of Advanced Studies [nome della SUP] in [designazione dell'indirizzo]» (abbreviazione: MAS [nome della SUP]);
- f. «Executive Master of Business Administration [nome della SUP]» (abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).

Art. 11 Domande per sussidi a investimenti edili

(art. 77 LPSU)

¹ Le domande complete presentate per sussidi a investimenti edili entro il 31 luglio 2016 sono valutate:

- a. per edifici universitari: secondo le disposizioni della LAU⁹ e dell'ordinanza del 13 marzo 2000¹⁰ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU);
- b. per edifici delle scuole universitarie professionali: secondo le disposizioni della LSUP¹¹ e dell'ordinanza dell'11 settembre 1996¹² sulle scuole universitarie professionali (OSUP).

² Una domanda è considerata completa se soddisfa i requisiti della fase 4.32 (Progetto di costruzione) del Regolamento SIA 102¹³.

³ Se è stato assegnato un sussidio per un progetto di costruzione, il conteggio finale per il progetto realizzato va presentato al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore della LPSU. Se il conteggio finale è presentato dopo tale termine, i sussidi decadono.

Art. 12 Domande per sussidi a investimenti non edili

(art. 77 LPSU)

¹ Le domande per sussidi a investimenti non edili secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera b LAU¹⁴ e il titolo 3, capitolo 3 OAU¹⁵ possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015.

⁹ RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655

¹⁰ RU 2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2011 1629, 2012 3407

¹¹ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

¹² RU 1996 2598, 1998 1822, 2002 1358, 2005 4645, 2006 2639, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631, 2014 1875

¹³ Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'architettura, edizione 2003. Le norme si possono ottenere a pagamento presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, www.sia.ch > servizi > sia-norm oppure possono essere consultate gratuitamente presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

¹⁴ RU 2000 948

¹⁵ RU 2000 958

² I sussidi possono essere versati solo se il conteggio finale per l'investimento perviene alla SEFRI entro il 30 settembre 2016.

Art. 13 Accreditamento di scuole universitarie professionali private

(art. 77 LPSU)

¹ Per le decisioni concernenti l'accREDITAMENTO istituzionale delle scuole universitarie professionali private emanate in virtù della LSUP¹⁶, il DEFR decide in merito all'adempimento degli oneri legati a tale decisione.

² Decide sulla base dell'esame e della raccomandazione dell'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO ai sensi della LPSU senza valutazione preventiva della Commissione federale delle scuole universitarie professionali.

³ L'esame e la decisione si basano sulle direttive del DEFR del 4 maggio 2007¹⁷ per l'accREDITAMENTO di SUP.

Art. 14 Domande di accREDITAMENTO di cicli di studio delle scuole universitarie professionali

(art. 77 LPSU)

¹ Il DEFR decide in merito alle domande di accREDITAMENTO di cicli di studio di scuole universitarie professionali presentate in virtù della LSUP¹⁸ e ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Decide sulla base dell'esame e della raccomandazione dell'Agenzia di accREDITAMENTO incaricata senza valutazione preventiva della Commissione federale delle scuole universitarie professionali.

³ L'esame della domanda e la raccomandazione per il DEFR sono elaborati dall'Agenzia di accREDITAMENTO che, in qualità di agenzia riconosciuta dal DEFR, ha valutato la domanda secondo il diritto anteriore.

⁴ L'esame della domanda e la decisione si basano sulle direttive del DEFR del 4 maggio 2007¹⁹ per l'accREDITAMENTO di SUP.

⁵ Le spese derivanti dall'accREDITAMENTO volontario di cicli di studio sono a carico della scuola universitaria professionale. L'agenzia di accREDITAMENTO competente determina preventivamente le spese procedurali.

¹⁶ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

¹⁷ www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > AccREDITAMENTO

¹⁸ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

¹⁹ www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > AccREDITAMENTO

Art. 15 Domande di accreditamento di cicli di studio di università cantonali e politecnici federali e procedure di garanzia della qualità
(art. 77 LPSU)

¹ Il Consiglio svizzero di accreditamento decide in merito alle domande di accreditamento di cicli di studio di università cantonali e politecnici federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Esso basa la sua decisione:

- a. sull'esame delle domande da parte dell'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) effettuato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza; e
- b. sull'esame e sulla proposta da parte dell'Agenzia svizzera di accreditamento secondo la LPSU.

³ L'esame delle domande di accreditamento e le relative decisioni si basano sulle direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 2007²⁰ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario in Svizzera.

⁴ Le procedure per la garanzia della qualità non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono riprese dall'Agenzia svizzera di accreditamento secondo la LPSU e portate a termine secondo le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 7 dicembre 2006²¹ per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere.

⁵ Le spese per le procedure pendenti si basano sul regolamento del 14 aprile 2011²² sugli emolumenti emanato dall'OAQ.

Art. 16 Accreditamento vincolato a oneri
(art. 77 LPSU)

¹ Se l'accREDITAMENTO è vincolato a oneri, l'OAQ o l'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO secondo la LPSU ne verifica l'adempimento.

² Se gli oneri non sono adempiuti, su proposta dell'OAQ o dell'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO secondo la LPSU il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO decide di prorogare i termini, adeguare gli oneri oppure revocare l'accREDITAMENTO.

³ La verifica e la decisione si basano sulle direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 2007²³ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario in Svizzera.

20 RU 2007 4011

21 RU 2007 727

22 www.oaq.ch > Esami della qualità > Procedure di accREDITAMENTO > Richiesta

23 RU 2007 4011

Art. 17 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore

(art. 77 cpv. 2 LPSU)

¹ Fino all'accreditamento istituzionale secondo la LPSU, le scuole universitarie professionali private alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione per l'esercizio di una scuola universitaria professionale in virtù della LSUP²⁴ restano soggette alla vigilanza del Consiglio federale.

² La SEFRI esamina i rapporti annuali delle scuole universitarie professionali private richiesti dal Consiglio federale e ordina le misure necessarie per garantire un buon funzionamento degli studi.

³ In caso di mancato adempimento dei presupposti per l'autorizzazione il Consiglio federale può limitare, vincolare a oneri o revocare l'autorizzazione.

Sezione 5: Emolumenti**Art. 18**

¹ Gli emolumenti per decisioni e prestazioni che rientrano nella sfera di competenza della SEFRI sono disciplinati dall'ordinanza del 16 giugno 2006²⁵ sugli emolumenti SEFRI.

² Non sono riscossi emolumenti per domande presentate conformemente al diritto anteriore riguardanti:

- a. l'esame dell'adempimento degli oneri per l'accreditamento di scuole universitarie professionali private secondo l'articolo 13;
- b. l'accreditamento di cicli di studio di scuole universitarie professionali secondo l'articolo 14 se tali cicli di studio sono stati avviati entro la fine del 2012.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 19** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 13 marzo 2000²⁶ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU);
2. l'ordinanza dell'11 settembre 1996²⁷ sulle scuole universitarie professionali (OSUP);

²⁴ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

²⁵ RS 412.109.3

²⁶ RU 2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2011 1629, 2012 3407

²⁷ RU 1996 2598, 1998 1822, 2002 1358, 2005 4645, 2006 2639, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631, 2014 1875

3. l'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005²⁸ concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali;
4. l'ordinanza del DEFR del 4 maggio 2007²⁹ sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio;
5. l'ordinanza del DEFR del 15 maggio 2002³⁰ sui piani di sviluppo delle scuole universitarie professionali.

² La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016:

- a. gli articoli 6–52 OAU³¹;
- b. gli articoli 15,16, 16*b*, 16*c*, 16*c*^{bis}, 16*d*, 17–20, 26 nonché le disposizioni transitorie A e B OSUP³².

Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

² L'articolo 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2019.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

²⁸ RU **2005** 4659, **2011** 289 4569, **2014** 2977

²⁹ RU **2007** 2067

³⁰ RU **2002** 2066

³¹ RU **2000** 958, **2007** 5823, **2011** 1629, **2012** 3407

³² RU **2002** 1358, **2005** 4645, **2009** 1499

Allegato
(art. 19 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998³³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato 2

Sono abrogate le seguenti commissioni extraparlamentari:

N. 1.1

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
-------------------------	-------------------------------

DFI	Consiglio svizzero di accreditamento
-----	--------------------------------------

N. 1.3

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
-------------------------	-------------------------------

DEFRI	Commissione federale delle scuole universitarie professionali
-------	---

2. Ordinanza del 19 novembre 2003³⁴ sulla formazione professionale

Titolo prima dell'articolo 69

Capitolo 9: Riconoscimento di titoli esteri

Art. 69 Entrata nel merito
(art. 68 LFPr)

La SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se:

³³ RS 172.010.1

³⁴ RS 412.101

- a. il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
- b. il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.

Art. 69a Professioni regolamentate

(art. 68 LFPPr)

¹ La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

- a. il livello di formazione è uguale;
- b. la durata della formazione è uguale;
- c. i contenuti della formazione sono paragonabili;
- d. il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.

² Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

³ I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.

Art. 69b Professioni non regolamentate

(art. 68 LFPPr)

¹ Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.

² Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.

Art. 69c

ex art. 69a

Art. 70

Abrogato

3. Ordinanza del 27 giugno 2007³⁵ sulle professioni mediche

Art. 7 cpv. 1

¹ Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accREDITAMENTO dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO giusta l'articolo 22 della legge del 30 settembre 2011³⁶ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 2: Istituzione di accREDITAMENTO internazionalmente riconosciuta

Art. 8

Abrogato

Art. 9 rubrica

Abrogata

Art. 11 cpv. 1

¹ L'organo di accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO secondo l'articolo 22 della legge del 30 settembre 2011³⁷ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

³⁵ RS 811.112.0

³⁶ RS 414.20

³⁷ RS 414.20